

COMPETENZE DIFFUSE

Professionisti e categorie che possono difendere in giudizio presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado

- **Avvocati**
- **Commercialisti** iscritti alla sezione A dell'Albo
- **Consulenti del lavoro**
- **Impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto** degli enti impositori e del ministero dell'Economia nonché ufficiali e ispettori della **Guardia di finanza** cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di servizio, di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi
- Soggetti già iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di **periti ed esperti** tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o, limitatamente ad alcune materie, di diploma di ragioniere
- Funzionari delle **associazioni di categoria** iscritti, alla data del 15 gennaio 1993, negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza

- Dipendenti delle associazioni delle **categorie rappresentate nel Cnel** e delle imprese o loro controllate in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente oppure di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Possono assistere davanti alle commissioni tributarie solo per le controversie nelle quali sono parti gli associati e le imprese o le loro controllate

- Dipendenti dei **Caf** e delle relative società di servizi in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente oppure di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Possono difendere davanti alle commissioni tributarie solo per le cause dei propri assistiti

- Agrotecnici *
- Architetti *
- Dottori agronomi e forestali *
- Geometri *
- Ingegneri *
- Periti agrari *
- Periti industriali *

- **Spedizionieri doganali** iscritti all'Albo, per le controversie relative ai tributi doganali

* Per le controversie relative all'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale

Nota: Per le cause fino a 5 mila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Davanti alla Cassazione possono patrocinare solo gli avvocati cassazionisti
